

Ultim'ora: 2004-10-23 - Colpo di scena a Follonica: vince il Mojoli di Civitavecchia



[Blocked Ads]

Apnea	Pesca in Apnea	News	Altre discipline	AM Club	Community	Rubriche	Normativa	Corsi
-------	----------------	------	------------------	---------	-----------	----------	-----------	-------

CE

IN

- Home Normativa
- News
- Legislazione
- Articoli
- Ordinanze online

SPONSOR

[Blocked Ads]

NORMATIVA LEGISLAZIONE

PRINCIPALI DIVIETI E SANZIONI DELLA PESCA IN APNEA

Autore: Giorgio Volpe

Data di pubblicazione: 02-05-2002



Prima di analizzare nel dettaglio divieti e limitazioni, è bene precisare che, la violazione delle regole stabilite dalla legge sulla pesca marittima e dal re è **punita con sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 26 n. 3 L.963/65 così come modificato dall'articolo 8 della Legge agosto 1988).**

In seguito all'entrata in vigore dell'Euro, le sanzioni devono intendersi da **516 a 3098 Euro**. Nei casi previsti dall'**art. 15** della Legge alle lettere a) e b), si applica inoltre **la pena confisca del pescato**.

L'ipotesi che ci riguarda maggiormente è quella prevista dall'articolo **15 lettera a)** :

"pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati amministrativa e detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca, nonché superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, da regolamenti, decreti ed ordini legittimati dall'autorità amministrativa".

Nel caso che la legge preveda la pena accessoria della **confisca**, gli attrezzi ed il pescato a sequestro.

Qualora **il pescato sia stato sequestrato**, l'interessato **può ottenerne la restituzione di una somma di denaro di importo equivalente al suo valore commerciale**.

Il comma conclusivo dell'**articolo 25** dice inoltre che *"Quando sia possibile ed utile per il procedimento si effettua, prima della restituzione, il prelievo di campioni del pescato o di altri prodotti".*
Attenzione: in alcuni casi -come già accennato- si può abbandonare l'ambito amministrativo, quello penale, ovviamente più grave.

La Legge così com'è risulta criticabile soprattutto per il fatto di punire in modo pesante il pescatore ed in modo inadeguato quello professionale, ma due disegni di legge prevedono un notabile allentamento delle pene per i professionisti. ([D.D.L. S3358](#) e [D.D.L. c2071-b](#)).

Età minima per praticare la pesca subacquea

Innanzitutto, la pesca subacquea con fucile o attrezzi similari **può essere esercitata a partire dal compimento del sedicesimo anno di età** (art. 18 L.963/65).

Chi cede un fucile subacqueo o un attrezzo simile ad un minore di anni 16 è punito amministrativamente pecuniaria da **258 a 1549 euro** (art 26 n. 4 L 963/65) .

La stessa pena è prevista per chi affida un fucile subacqueo o attrezzo simile ad un minore di anni 16 qualora all'affidamento, che possiamo definire una "cessione temporanea", segua l'uso effettivo.

Fucile Subacqueo e coltello: cautele e suggerimenti

L'art. 131 del Regolamento, intitolato "Limitazione di uso del fucile subacqueo", recita: *"Limitazione di uso del fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione"*.

La norma chiarisce come l'abitudine di alcuni di trasportare i fucili carichi sul gommoni, con i fucili carichi sopra la plancetta durante gli spostamenti integri in realtà una condotta passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 3098 euro.

Sempre riguardo il fucile, bisogna considerare che anche se la legge lo definisce un attrezzo **comunque uno strumento di offesa** e pertanto è bene toglierlo dal bagagliaio della barca prima della pescata e non portarselo dietro in situazioni in cui sarebbe difficile giustificarne la presenza, esempio andando a fare shopping o, peggio ancora, andando a sciare.

Questo consiglio vale a maggior ragione per il coltello da sub.

